

SCHEDA OPERATIVA

Fondo Rischi MISE

Normativa di riferimento

L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Consorzi di Garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Con decreto 3 gennaio 2017 viene finanziata la costituzione presso i Confidi di un apposito e distinto Fondo Rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate. Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande. Con decreto direttoriale 20 luglio 2017 sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda per le operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero con un decreto del 14/03/2019 ha concesso a COMMERFIDI Soc. Coop. un contributo complessivo di Euro 1.296.056,94 finalizzato alla costituzione di un Fondo Rischi da utilizzare esclusivamente per nuove concessione di garanzia alle PMI associate.

Destinatari

Beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) associate a COMMERFIDI Soc. Coop., destinataria del contributo, operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.

Ai fini dell'accesso all'intervento pubblico le suddette PMI:

- devono essere in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 06.05.2003;
- non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17.06.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.187 del 26.06.2014.

Tipologia di agevolazione

L'agevolazione è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata da COMMERFIDI Soc. Coop. destinataria del contributo, a valere sul Fondo Rischi di cui al decreto e il premio di garanzia versato dalla PMI, che sarà determinato prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.

Tale agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal *Regolamento De Minimis*.

I contributi danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un *Equivalente Sovvenzione Lordo* (ESL) calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n.4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.

Obbligo di trasparenza dell'aiuto individuale

In data 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Si precisa che tutti i soggetti che gestiscono fondi pubblici, al fine della trasparenza e del cumulo delle agevolazioni individuali, sono obbligati a registrare sul RNA - Registro Nazionale degli Aiuti, tutti gli aiuti individuali concessi indicando anche i beneficiari. La concessione della Garanzia sul finanziamento richiesto, pertanto, sarà resa pubblica sul RNA a cui sarà abbinato un codice identificativo dell'aiuto COR/COVAR.

(Per approfondimenti si veda il sito pubblico www.rna.gov.it).

Finalità

Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento destinate a:

- Investimenti;
- Attivo circolante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento a fornitore, acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti, fido cassa, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine, ecc.);
- Aumento di capitale.

Sulle operazioni finanziarie garantite dal Fondo MISE non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo L.662/96

Banche

Banca Agricola Popolare di Ragusa

Condizioni

Forma tecnica:	Mutuo Chirografario
Importo:	minimo € 20.000,00 - massimo € 250.000,00
Durata:	minimo 36 mesi - massimo 60 mesi
Tasso e Spread:	a cura della Banca
Modalità di erogazione:	unica

<i>Percentuale di garanzia prestata da Commerfidi</i>
La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa dall'Istituto di Credito.
<i>Elenco documenti da presentare (a carico dell'azienda / proponente)</i>
Vedi: "Elenco documenti per la Richiesta Prestazione di Garanzia TRANCED COVER BAPR – FIDOinsieme" – Mod.77
<i>Condizioni economiche</i>
Vedi: "Foglio Informativo FIDOinsieme" - Mod.76
<i>Scadenza</i>
Le garanzie saranno concesse a valere sul Fondo MISE sino ad esaurimento del Fondo Rischi medesimo e, comunque, non oltre il 30/09/2026.
<i>Valutazione delle domande</i>
L'esame della domanda da parte di COMMERFIDI Soc. Coop. è effettuata secondo l'ordine di arrivo. COMMERFIDI Soc. Coop. può richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta. L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri: - verifica dei requisiti di ciascun destinatario degli aiuti; - idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza; - idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato; - idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa. COMMERFIDI Soc. Coop. invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'Istituto finanziatore la Delibera di Concessione di Garanzia o altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo nazionale di cui al presente avviso.
<i>Cessazione e Revoca</i>
L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito. La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione. La garanzia di credito è revocata quando: a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione; b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.